

COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

52/2008

AGLI ENTI ASSOCIATI

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

INDICE

Il personale delle Società a totale partecipazione pubblica – Le nuove regole entro il 21 ottobre 2008	2
Ritiro dalla circolazione e trasmissione alla Banca d'Italia delle banconote sospette di falsità	3
L'esame delle disposizioni regolamentari in materia di incarichi e consulenze da parte della Corte dei Conti – Le nuove modalità attuative della Corte dei Conti del Veneto (deliberazione del 12/09/2008) alla luce di modifiche normative contenute nella Legge 133 (DL 112/2008)	3
Corte dei Conti – Disponibili i questionari in formato excel per la trasmissione dei dati del consuntivo 2007	5
Videosorveglianza: ispezioni del garante privacy in tutta Italia.	5
Anagrafe tributaria: il Garante privacy impone rigorose misure di sicurezza sugli accessi da parte degli enti esterni	
In tre soli articoli la manovra finanziaria per il 2009 – Il Consiglio dei Ministri del 23 settembre approva la bozza del disegno di legge	8

Il personale delle Società a totale partecipazione pubblica – Le nuove regole entro il 21 ottobre 2008

A partire dal 21 ottobre 2008 le società a totale partecipazione pubblica, dovranno adottare nuovi criteri per la selezione ed il reclutamento del personale, sia esso dipendente che in rapporto di collaborazione o consulenza.

L'obbligo deriva da quanto contenuto all'art. 18 della legge 133/2008 (di conversione del DL 112/2008). La norma dispone infatti che a decorrere dal sessantesimo giorno successivo *alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 112*, le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo *30 marzo 2001, n. 165*.

Le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

Le disposizioni sopra richiamate non si applicano alle società quotate su mercati regolamentati.

A norma dell'art. 35 del decreto legislativo *30 marzo 2001, n. 165* le procedure di reclutamento cui anche le società dovranno adottare, dovranno essere rispettose dei seguenti principi:

- a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, di retti anche a realizzare forme di preselezione;
- b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
- c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
- d) decentramento delle procedure di reclutamento;
- e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

Ritiro dalla circolazione e trasmissione alla Banca d'Italia delle banconote sospette di falsità

La Banca d'Italia ha emanato un provvedimento in data 4 settembre 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2008, in relazione alle modalità da seguire in materia di trattamento delle banconote false o sospette di falsità.

Tra i soggetti obbligati a ritirare le banconote sospette di falsità sono contemplati anche gli uffici della Pubblica Amministrazione che effettuano operazioni di contenuto finanziario.

I soggetti obbligati dovranno trasmettere alla Banca d'Italia tutte le banconote sospette di falsità ritirate dalla circolazione, unitamente ad un modulo compilato conformemente allo schema allegato al provvedimento della Banca d'Italia (pubblicato in G.U.)

Le banconote dovranno essere inviate senza indugio e comunque non oltre il ventesimo giorno lavorativo successivo a quello in cui le banconote stesse sono state versate o depositate, o comunque ricevute.

In allegato al provvedimento vi è anche l'elenco delle Filiali della Banca d'Italia cui inviare le banconote.

L'esame delle disposizioni regolamentari in materia di incarichi e consulenze da parte della Corte dei Conti – Le nuove modalità attuative della Corte dei Conti del Veneto (deliberazione del 12/09/2008) alla luce di modifiche normative contenute nella Legge 133 (DL 112/2008)

L'art 3 commi 55/57 della legge finanziaria per il 2008 (L. 24 dicembre 2007, n. 244) ha dettato una serie di importanti disposizioni mirate a contenere il fenomeno del ricorso ingiustificato agli incarichi esterni da parte delle pubbliche amministrazioni.

In questo contesto, l'art.3 comma 57 ha disposto l'obbligo degli enti territoriali di trasmettere alla Corte dei conti entro trenta giorni le disposizioni regolamentari che disciplinano, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, criteri e modalità per l'affidamento degli incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza.

Le Sezioni Regionali della Corte dei Conti hanno conseguentemente definito la natura e le modalità attuative del controllo in detta materia, stabilendo in generale che si tratta di un controllo di natura non "interdittiva", bensì "collaborativa", che mira cioè a stimolare nell'ente controllato processi di autocorrezione, consistente nell'adozione delle misure necessarie ad ovviare alle disfunzioni segnalate.

Tale attività di controllo si sostanzia in un riesame di legalità e regolarità, fondato sul confronto tra fatti specie e parametro normativo, che mutua i principi e l'iter procedurale del controllo classico.

Per quanto concerne la Corte dei Conti del Veneto, con approccio analogo a quello di altre Corti, a parametro delle disposizioni regolamentari sono stati inizialmente assunti da un lato i limiti normativi di settore, ossia l'art. 3 comma 56 della L. n. 244/2007 (che prevede l'obbligo di fissare nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi il limite massimo di spesa annua per gli incarichi in questione), e l'art. 7 commi 6 e seguenti del d.lgs. n. 165/2001 (che, recependo i principi consolidati della giurisprudenza contabile, indicano i presupposti e i principi procedurali cui attenersi per l'affidamento di tali incarichi).

Tuttavia, nelle more dell'espletamento dei controlli sugli estratti regolamentari pervenuti, l'art. 46 del D.L. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008 ha introdotto importanti modifiche ad entrambe le norme sopra richiamate.

Infatti, all'art. 3 comma 56, le varie tipologie di prestazioni (studio, ricerca, consulenza e collaborazione) sono state ricondotte all'interno della tipologia generale degli incarichi di collaborazione autonoma, ed è stato stabilito per questi che il limite massimo della spesa annua sia fissato in sede di bilancio preventivo (e non più nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi).

Al nuovo art. 7 comma 6, si dispone adesso che:

- gli esperti che ambiscono ad incarichi esterni da parte delle pubbliche amministrazioni devono essere in possesso di particolare e comprovata specializzazione non necessariamente di tipo universitario. Si può prescindere, infatti, dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
- I presupposti elencati al comma 6 lett. da a) a d) diventano presupposti di legittimità degli incarichi esterni. Sul punto, appare opportuno sottolineare che questa nuova formulazione, rafforzativa dell'obbligatorietà di tutti i requisiti ivi elencati, non altera in alcun modo né la natura collaborativa del controllo in questione, né l'iter procedimentale attraverso cui questo viene attuato, di fattando un'espressa previsione in tal senso.
- Al comma 6 lettera a), l'oggetto della prestazione, oltre che corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, a obiettivi e progetti specifici e determinati, deve anche risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente.
- Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. A conferma di ciò, viene abrogato il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191.

Tale ultima innovazione positivizza principi ormai consolidati nella giurisprudenza contabile, e conferma peraltro l'orientamento secondo cui non può farsi ricorso a incarichi esterni per far fronte a situazioni di impossibilità oggettiva di utilizzo di personale interno all'ente sotto il profilo quantitativo, ossia per sopperire all'ingente mole di lavoro svolta dai dipendenti in servizio.

Se ciò accadesse, infatti, s'introdurrebbe attraverso gli incarichi esterni una surrettizia duplice del lavoro ordinariamente svolto dalle strutture amministrative - di cui costituirebbero un surrogato -, con conseguente rischio di degenerazione in patologiche forme di precariato.

Le sostanziali novità introdotte impongono a tutti gli enti locali di aggiornare le disposizioni regolamentari sugli incarichi esterni, e di trasmetterle nuovamente a questa Sezione per il controllo di cui all'art. 3 comma 57 della legge n. 244/2007, a prescindere da eventuali istruttorie già avviate dalla medesima in materia.

Tale controllo avrà come esclusivo parametro l'art. 7 comma 6 e seguenti del D.Lgs. n. 165/2001, come riformulato da ultimo dalla legge n. 133/2008.

Esso sarà pertanto circoscritto esclusivamente alla verifica del corretto recepimento dei principi ivi indicati, che, per la loro collocazione sistematica (titolo I del D.Lgs. n. 165/2001, relativo ai principi generali), sia per espressa previsione del comma 6 ter, si ritengono non derogabili dalla fonte regolamentare dell'ente.

Tra i parametri indicati in precedenza dalla Corte non vi sarà più l'art. 3 comma 56 della L. n. 244/2007, in quanto il budget di spesa annua per gli incarichi, a seguito delle modifiche intervenute, non dovrà più essere indicato in sede regolamentare, bensì in sede di approvazione del bilancio di previsione, o di sua variazione (si ritiene sufficiente l'indicazione in delibera).

Tale limite generale di spesa sarà poi articolato tra i vari centri di responsabilità tramite il piano esecutivo di gestione (o lo strumento a esso equipollente, comunque denominato, per i comuni di popolazione inferiore a 15.000 abitanti).

Corte dei Conti – Disponibili i questionari in formato excel per la trasmissione dei dati del consuntivo 2007

Dal 23 settembre scorso sono disponibili sul sito Internet istituzionale, in allegato alla deliberazione n. 9/AUT/2008 della Sezione delle Autonomie - Coordinamento, i questionari in formato excel che gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali dovranno utilizzare per la trasmissione dei dati relativi al rendiconto 2007 alle Sezioni regionali di competenza.

Videosorveglianza: ispezioni del garante privacy in tutta Italia. Anagrafe tributaria: il Garante privacy impone rigorose misure di sicurezza sugli accessi da parte degli enti esterni

Riportiamo di seguito gli ultimi due comunicati stampa del Garante della Privacy del 23 e del 25 settembre 2008 rispettivamente su:

- controlli sui sistemi di videosorveglianza;
- misure di sicurezza sugli accessi ai sistemi dell'Anagrafe Tributaria

VIDEOSORVEGLIANZA:

"Sono in corso in tutta Italia ispezioni su 40 sistemi di videosorveglianza installati da comuni, scuole, ospedali, società private, istituti di vigilanza che trattano dati personali anche per conto terzi. Il Garante privacy, che si avvale della collaborazione del Comando unità speciali della Guardia di finanza, intende verificare il rispetto delle regole già fissate dall'Autorità con il provvedimento generale del 2004 e disegnare un quadro aggiornato sull'attuale impiego dei sistemi di videosorveglianza in diversi ambiti, sia pubblici sia privati. È in crescita costante, infatti, il ricorso alle telecamere di controllo in aree aperte al pubblico e in aree private così come l'utilizzo di tecnologie sofisticate e sistemi miniaturizzati.

Gli accertamenti del Garante mirano anche a far emergere eventuali aspetti non ancora specificamente disciplinati dalla normativa.

Sempre più frequente risulta la condivisione, soprattutto in ambito locale, di sistemi di videosorveglianza tra soggetti privati e pubblici (ad es., tutela di beni aziendali e prevenzione e repressione dei reati), senza una adeguata regolamentazione dei casi in cui le immagini raccolte possono essere utilizzate. In forte sviluppo anche l'uso di Internet per la trasmissione di dati ripresi dalle telecamere, con conseguenti problemi di sicurezza nella comunicazione telematica qualora i dati non siano protetti da efficaci sistemi di codifica. In continuo aumento anche l'impiego di dispositivi miniaturizzati o camuffati che, non essendo immediatamente percepibili come le tradizionali telecamere, richiedono un'informativa agli utenti ben visibile e completa. Sempre più spesso, poi, sono istituti di vigilanza privati a gestire sistemi di ripresa di soggetti diversi presso un'unica centrale operativa, con una rilevante concentrazione di immagini.

Attraverso i controlli l'Autorità intende acquisire elementi che consentano di verificare, in particolare, l'informazione data al pubblico, il rispetto delle misure di sicurezza, i tempi di conservazione delle immagini in caso di registrazione, i soggetti ai quali i dati vengono comunicati.

I soggetti da sottoporre ad ispezione sono stati individuati tenendo conto della dimensione dei sistemi di videosorveglianza, della loro incidenza in aree aperte al pubblico con una elevata presenza di persone e di minori, dell'utilizzo di tecnologie particolarmente sofisticate o di telecamere non facilmente rilevabili".

ANAGRAFE TRIBUTARIA:

" Si è conclusa la prima fase dell'attività ispettiva del Garante sull'Anagrafe tributaria, l'importante banca dati dell'amministrazione finanziaria, contenente milioni di dati dei contribuenti italiani. Molti i punti di criticità riscontrati: mancata conoscenza del numero complessivo degli utenti che accedono al sistema informativo e della loro effettiva identità; scarsa capacità di monitoraggio su eventuali accessi anomali o utilizzi impropri di password e credenziali; inadeguate misure tecnologiche a protezione dei dati contenuti nel data base.

L'Anagrafe tributaria è un delicato e complesso sistema informativo al quale ha accesso - attraverso diversi strumenti telematici (applicativi Siatel, Puntofisco, Entratel, servizi web etc.) - un numero enorme di utenti, tra i quali comuni, regioni, province, università, asl, tribunali, camere di commercio, enti previdenziali, gestori telefonici, forze di polizia, con migliaia e migliaia di punti di accesso. Il solo sistema di collegamento web Siatel viene utilizzato da 9.400 enti convenzionati e 60.000 utenze, mentre Puntofisco da circa 180 enti e 18.000 utenze.

Per porre rimedio alle carenze riscontrate - che mettono a rischio i dati di tutti i contribuenti italiani - l'Autorità (composta da Francesco Pizzetti, Giuseppe Chiaravalloti, Mauro Paissan, Giuseppe Fortunato)

ha imposto all'Agenzia delle entrate una articolata serie di misure, sia tecnologiche che organizzative, per innalzare i livelli di sicurezza degli accessi all'Anagrafe tributaria da parte degli enti esterni e rendere il trattamento dei dati effettuato conforme alle norme sulla protezione dei dati.

Queste nel dettaglio le principali misure che dovranno essere adottate dall'Agenzia delle entrate secondo una precisa tempistica (da tre mesi ad un anno, a seconda della complessità degli adempimenti).

Accessi

Ricognizione periodica degli enti che accedono all'Anagrafe tributaria e verifica delle effettive necessità di mantenere attivi gli accessi concessi, anche riguardo al numero delle utenze. Blocco degli accessi non conformi alle norme di legge o a quanto previsto dalle convenzioni stipulate con gli enti.

Censimento aggiornato di tutti i flussi di trasferimento dei dati da e verso l'Anagrafe tributaria e di tutti gli accessi di tipo interattivo. L'Agenzia dovrà specificare per ciascun flusso o accesso l'identità dei soggetti legittimati a farlo, la base normativa, la finalità istituzionale, la natura e la qualità dei dati trasferiti o a cui si è avuto accesso, la frequenza ed il volume dei trasferimenti o degli accessi, il numero di soggetti che utilizzano la procedura.

Compartimentazione (cronologica, geografica, per tipologia) dei dati visualizzabili: ciascun utente legittimato potrà accedere ai soli dati necessari a svolgere i compiti di cui è incaricato con l'indicazione obbligatoria del numero della pratica per la quale si consulta il data base.

Adozione di sistemi di allarme per eventuali comportamenti anomali o a rischio, e controlli periodici sugli accessi degli enti esterni e sull'attività svolta da Sogei Spa.

Sistemi di autenticazione

Censimento delle postazioni dei terminali dai quali si ha accesso ai dati, in modo da realizzare procedure di autenticazione più sicure a seconda degli incaricati o dei profili di autorizzazione assegnati.

Adozione di sistemi di "autenticazione rafforzata" (password a scadenza immediata, tessere smart card dotate di Pin) per ridurre la possibilità di usi impropri, cessione o sottrazione delle credenziali di accesso.

Implementazione di un sistema di certificazione digitale per gestire l'identità elettronica dei sistemi informatici e degli utenti della banca dati.

Accessi contemporanei con le medesime credenziali solo in casi eccezionali.

Abilitazioni e autorizzazioni agli utenti

Tracciamento degli utenti che accedono via web, livello minimo di accesso ai dati con limitazioni quantitative e qualitative delle interrogazioni, anche al fine di evitare duplicazioni improprie di banche dati da parte di soggetti esterni. La gestione via web dei flussi di dati deve avvenire su canali di connessione sicuri.

Definizione di soglie relative al numero di utenti che possono essere abilitati da ciascun ente ad accedere all'Anagrafe tributaria.

Tempestiva disabilitazione all'accesso del personale adibito ad altre mansioni o non più in servizio e adeguamento costante dei profili di autorizzazione.

Nelle convenzioni che disciplinano l'accesso all'Anagrafe tributaria, l'Agenzia deve prevedere elevati requisiti di idoneità per gli "amministratori locali" (soggetti preposti all'abilitazione delle utenze all'interno dei vari enti convenzionati) e l'istituzione della figura del "supervisore unico".

Devono essere previste limitazioni orari e per gli accessi di determinate categorie di utenti.

Il Garante ha già programmato per i prossimi mesi un'ulteriore attività di controllo sul sistema informativo della fiscalità, con particolare riguardo alla struttura degli archivi, alla tipologia delle informazioni raccolte, alle modalità con le quali i dati confluiscono nel data base e alle modalità con le quali vengono trattati all'interno.

Con questa iniziativa, così articolata e ampia, il Garante intende anche anticipare l'enorme lavoro di messa in sicurezza della gestione delle banche dati tributarie e fiscali che la realizzazione del federalismo fiscale renderà sempre più complessa e strategica."

www.garantepriacy.it

In tre soli articoli la manovra finanziaria per il 2009 – Il Consiglio dei Ministri del 23 settembre approva la bozza del disegno di legge

La manovra 2009 sarà composta da soli 3 articoli ed una serie di saldi e tabelle, il provvedimento rinvia infatti alla DL. 112/2008 convertito con la Legge 133.

Pubblichiamo di seguito il testo approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 settembre:

DISEGNO DI LEGGE recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)

Art. 1 (Risultati differenziali)

Per l'anno 2009, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato in termini di competenza in ..*.. milioni di euro, al netto di ..*.. milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a „*.. milioni di euro relativo ad interventi, non considerati nel bilancio di previsione per il 2009, è fissato, in termini di competenza, in ..*.. milioni di euro per l'anno finanziario 2009.

Per gli anni 2010 e 2011, il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in „*.. milioni di euro ed in ..*.. milioni di euro, al netto di ..*.. milioni di euro per l'anno 2010 e ..*.. milioni di euro per l'anno 2011, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in „*.. milioni di euro ed in ..*.. milioni di euro.

Per il bilancio programmatico degli anni 2010 e 2011, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in „*.. milioni di euro ed in ..*.. milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in ..*.. milioni di euro ed in ..*.. milioni di euro.

I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

Art. 2 (Proroghe fiscali, misure per l'agricoltura e per l'autotrasporto, gestioni previdenziali, risorse destinate ai rinnovi contrattuali ed ai miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico)

All'articolo 45, comma I, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: «pei il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota è stabilita nella misura dell' 1,9 per cento». Resta, ferma l'applicazione di tale aliquota anche al periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2008.

Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009 i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998,

n. 30, e sono estesi nel limite dell'80 per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.

Le disposizioni di cui al comma 103 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa, ivi indicati, si applicano anche alle somme versate nel periodo d'imposta 2008 ai fini della compensazione dei versamenti effettuati dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

Le disposizioni di cui al comma 106 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, sono prorogate al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2008;

Per l'anno 2009 ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall'imposta lorda e fino a capienza della stessa nella misura del 19 per cento delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 500 euro, per l'autoaggiornamento e per la formazione.

Le disposizioni dell'articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 si applicano anche al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 ed ai periodi di imposta successivi. Il termine del 31 dicembre 2008, di cui al comma 309, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato al 31 Dicembre 2009.

Il termine del 31 dicembre 2008, di cui al comma 392 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 2009.

Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, prorogato da ultimo, al 31 dicembre 2008 dall'articolo 19-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007 n. 248 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è differito al 31 dicembre 2009.

Gli atti relativi al riordino delle istituzioni in aziende di servizio o in persone giuridiche di diritto privato di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, effettuati nell'anno 2009, sono esenti dalle imposte di registro, ipotecarie o catastali, e sull'incremento del valore degli immobili e relativa imposta sostitutiva.

A decorrere dal 1° gennaio 2009 si applicano le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas naturale per combustione per uso industriale, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001 n. 418.

A decorrere dal 1° gennaio 2009 si applicano le disposizioni fiscali sul gasolio e sul GPL impiegati in zone montane ed in altri specifici territori nazionali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001 n. 418 nonché le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del medesimo decreto-legge.

A decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. L'efficacia della disposizione di cui al periodo precedente è subordinata alla concessione di una deroga, ai sensi ed alle condizioni dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, da parte dei competenti organi comunitari.

A decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2009 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; tali agevolazioni sono estese agli oli di origine vegetale utilizzati nelle medesime coltivazioni.

Ai commi 17 e 18 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «e 2010», sono sostituite dalle seguenti: «, 2010 e 2011».

Agli oneri derivanti dalle disposizioni contenute nei commi da 1 a 15, pari a 897,7 milioni di euro per l'anno 2009, 562,8 milioni di euro per l'anno 2010 e 438,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede, quanto a 897,7 milioni di euro per l'anno 2009, 500 milioni di euro per l'anno 2010 e 438,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione del fondo previsto dall'articolo 63, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché, quanto ad euro 62,8 milioni di euro per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo previsto dall'ultimo periodo del comma 10 del citato articolo 63 del decreto-legge n. 112 del 2008.

Nei limiti di spesa di complessivi 30 milioni di euro, sono rideterminati:

Piazzale Risorgimento, n° 14 – 24128 Bergamo – Tel. 035/40.35.40 – Fax 035/25.06.82

<http://www.conord.org> - E-Mail: conord@conord.org

C.F.: 95100580166

la quota di indennità percepita nell'anno 2009 dai prestatori di lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale effettuate nel medesimo anno, di cui al comma 5 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente, ferme restando le ulteriori disposizioni del medesimo comma 5;

l'importo della deduzione forfetaria relativa a trasferte effettuate fuori dal territorio comunale nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2009, previsto dall'articolo 95, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al netto delle spese di viaggio e trasporto.

Nei limiti di spesa di 30 milioni di euro, è fissata la percentuale delle somme percepite nel 2009 relative alle prestazioni di lavoro straordinario di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003 n. 66, effettuate nel medesimo anno dai prestatori di lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, le somme di cui al periodo precedente rilevano nella loro interezza.

Per l'anno 2009, nei limiti di spesa di 40 milioni di euro, è riconosciuto un credito di imposta corrispondente a quota parte dell'importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2009 per ciascun veicolo, di massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto e utilizzato per la predetta attività. La misura del credito di imposta deve essere determinata in modo tale che, per i veicoli di massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate, sia pari al doppio della misura del credito spettante per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate. Il credito di imposta è usufruibile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109 comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917.

Tenuto conto del numero degli aventi diritto e dei limiti di spesa indicati nei commi 17, 18 e 19 con provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate, e limitatamente a quanto previsto dal comma 18, di concerto con il Ministero del Lavoro, della salute e della previdenza sociale, sono stabilite la quota di indennità non imponibile gli importi della deduzione forfetaria, la percentuale delle somme per lavoro straordinario non imponibile e la misura del credito di imposta, previsti dai medesimi commi, nonché le eventuali disposizioni applicative e necessarie per assicurare il rispetto dei limiti di spesa.

All'attuazione delle disposizioni contenute nei commi da 17 a 20 si provvede con le modalità previste dall'articolo 9 commi 2 e 3 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, a valere sulle risorse ivi indicate.

L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989 n. 88, e successive modificazioni e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2009:

a) in 750,95 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);

b) in 185,55 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

Conseguentemente a quanto previsto dal comma (22), gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2009 in 17.817,76 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 22, lettera a) e in 4.402,83 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 22, lettera b).

I medesimi complessivi importi di cui ai commi (22 e 23) sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 22, lettera a), della somma di 880,93 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,67 milioni di euro e di 62,01 milioni di euro di pertinenza rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.

In considerazione degli incrementi delle aliquote contributive e di finanziamento relative alle gestioni previdenziali dei lavoratori dipendenti ed autonomi, stabilite dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247, non sono a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, gli oneri derivanti dalle seguenti disposizioni:

- a) articolo 1, comma 11, lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- b) articolo 1, comma 1167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- c) articolo 1, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
- d) articolo 1, commi 25, 26 e 27 della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
- e) articolo 1, comma 71, della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
- f) articolo 1, comma 200 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- g) articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Nell'ambito del procedimento di riordino dei trasferimenti all'INPS previsto dal presente articolo, ai fini della rideterminazione del livello di finanziamento della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;

a) per l'esercizio 2007, in relazione ad un importo complessivo pari a 1.576 milioni di euro, sono utilizzate:

1) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'INPS per l'anno 2007, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989 n. 88, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 319 milioni di euro;

2) le risorse trasferite all'INPS ed accantonate presso la medesima gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno 2007 del predetto Istituto, per un ammontare complessivo di 155 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi;

3) parzialmente le risorse derivanti dai trasferimenti all'INPS di cui al comma 25, per un ammontare complessivo di 1.102 milioni di euro;

b) per l'anno 2008, in relazione ad un importo complessivo di 2.146 milioni di euro, sono parzialmente utilizzate le risorse derivanti dai minori trasferimenti all'INPS di cui al comma 25;

c) a decorrere dal 2009, in relazione ad un importo complessivo di 1.800 milioni di euro annui, sono parzialmente utilizzate le risorse derivanti dai minori trasferimenti all'INPS di cui al comma 25.

Per il biennio 2008-2009, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 3, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono quantificati complessivamente in 1.560 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

Per il biennio 2008-2009, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 3, comma 144, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono determinate complessivamente in 680 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 con specifica destinazione, rispettivamente, di 586 milioni di euro per il personale delle forze armate e dei corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195,

Le somme di cui ai commi 27 e 28, comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h) della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.

Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 3, comma 146, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi

dell'articolo 48, nomina 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri ed ai parametri, anche metodologici, di determinazione degli oneri, previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 27. A tal fine, i Comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

Agli oneri derivanti dai commi 27, 28 e 29 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 63, comma 10, primo periodo, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133.

A decorrere dall'anno 2009 il trattamento economico accessorio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e corrisposto in base alla qualità, produttività e capacità innovativa della prestazione lavorativa utilizzando anche le risorse finanziarie di cui all'articolo 61, comma 17, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - ed il Ministero dell'Economia e delle finanze verificano periodicamente, con cadenza semestrale, il processo attuativo delle misure di riorganizzazione e razionalizzazione delle spese di personale introdotte dal decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 Agosto 2008, n. 133, allo scopo di riscontrare l'effettività della realizzazione dei relativi risparmi di spesa. Ove in sede di verifica venga riscontrato il conseguimento di economie aggiuntive rispetto a quelle già considerate ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, o comunque destinate a tale scopo in forza di una specifica prescrizione normativa, con decreto del Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze vengono definiti i limiti percentuali e le modalità di destinazione delle predette risorse aggiuntive al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate nel comma 5, o interessate all'applicazione del comma 2, dell'articolo 67 del citato decreto-legge n.112 del 2008. La presente disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.

Ai sensi e con le modalità di cui al comma 33 nel quadro delle generali compatibilità economico-finanziarie, può essere, altresì, devoluta al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni ivi indicate una quota parte delle risorse eventualmente derivanti dai risparmi aggiuntivi rispetto a quelli già considerati ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica o comunque destinati a tale scopo in forza di una specifica disposizione normativa, realizzati per effetto di processi amministrativi di razionalizzazione e riduzione dei costi di funzionamento dell'amministrazione, attivati in applicazione dello stesso decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Dalla data di presentazione del disegno di legge finanziaria decorrono le trattative per il rinnovo dei contratti del personale di cui agli articoli 1, comma 2, e 3, commi 1» I-bis e I-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il periodo di riferimento previsto dalla normativa vigente. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria le somme stanziare possono essere erogate anche mediante atti unilaterali previo conguaglio all'atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali. L'importo da erogare sarà pari al tasso di inflazione programmata per il biennio di riferimento applicato alla voce stipendio. La disposizione si applica anche per i rinnovi contrattuali del biennio economico 2008-2009. In ogni caso dal mese di aprile è erogata l'indennità di vacanza contrattuale negli importi stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 3 (Fondi e tabelle)

Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n.362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2009 - 2011, restano determinati, per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegata alla presente legge, rispettivamente per il Fondo speciale destinato alle spese correnti e per il Fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2009 e del triennio 2009-2010 in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

Ai sensi dell'articolo 11 comma 3, lettera. A della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di

sostegno dell'economia classificati fra le spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.

Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono; ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

Gli importi da iscrivere in bilancio tu relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al comma 5, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2009, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2009.

Bergamo, 29 settembre 2008

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord